



13421-21

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza  
camera di consiglio  
del 24/02/2021

Registro generale  
n. 741/2021 (n. 25)

Sentenza n. 739/2021

Composta dai Consiglieri:

Luigi Fabrizio Mancuso  
Monica Boni  
Gaetano Di Giuro  
Raffaello Magi  
Alessandro Centonze

Presidente

Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

1) (omissis) , nato il (omissis) ;

Avverso l'ordinanza emessa il 02/12/2020 dal Tribunale del riesame di Bologna;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

## RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 02/12/2020 il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di (omissis) , per il reato di cui all'art. 423 cod. pen., che si riteneva commesso a Modena, nella notte tra il 19/07/2020 e il 20/07/2020.

Si contestava, in particolare, all'indagato di avere provocato un incendio di significative proporzioni, che aveva causato la distruzione integrale di un'autovettura e danneggiato parzialmente altri due veicoli, posteggiati in un parcheggio condominiale, che non si era ulteriormente sviluppato a causa del tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di (omissis), giunti sul posto, dopo essere stati allertati telefonicamente, per domare le fiamme.

Gli accadimenti criminosi, innanzitutto, venivano ricostruiti grazie alle dichiarazioni rese dal testimone oculare (omissis) , che era giunto sul posto, trovando l'indagato mentre le fiamme stavano avvolgendo l'autovettura di (omissis) , con cui il ricorrente aveva avuto dei dissidi confermati dalla stessa persona offesa; lo stesso (omissis) precisava ulteriormente che aveva esortato l'indagato ad allertare i vigili del fuoco, ottenendo come risposta la frase "chiamali tu".

Tale ricostruzione dei fatti di reato, al contempo, veniva correlata alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo del delitto, che consentivano di accertare la dinamica dell'incendio, pur non consentendo di individuare con certezza l'autore dell'azione criminosa oggetto di vaglio.

Questo compendio indiziario, infine, veniva correlato agli esiti delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2-5 dell'ordinanza impugnata, da cui si evinceva la presenza del ricorrente sul luogo del delitto nel momento in cui si sviluppava l'incendio in contestazione, attestata da tutte le captazioni nelle quali l'indagato risultava coinvolto.

In questa cornice indiziaria, si ritenevano sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva applicata nei confronti di (omissis) , in conseguenza della sua personalità e della sua elevata pericolosità sociale, che si ritenevano rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. Avverso questa ordinanza (omissis) , a mezzo dell'avv. (omissis) , ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso.

Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato a (omissis), censurato sia per l'inquadramento ex art. 423 cod. pen. sia per l'insussistenza dell'elemento soggettivo indispensabile alla configurazione della fattispecie in questione.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, che non poteva essere identificato, in termini certi, quale autore dell'incendio oggetto di contestazione.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti all'incongruità del giudizio espresso dal Giudice del riesame bolognese in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari legittimanti l'emissione del provvedimento restrittivo genetico ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non emergendo dal compendio indiziario elementi idonei a sostenere il pericolo di reiterazione del reato del ricorrente, anche alla luce delle incertezze, insuperabili, sul ruolo svolto dall'indagato nell'attività incendiaria.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto da (omissis) è infondato.

2. Devono ritenersi inammissibili i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, afferendo all'inquadramento dell'ipotesi delittuosa contestata a (omissis), con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato al ricorrente, censurato sia per l'inquadramento ex art. 423 cod. pen. sia per l'insussistenza dell'elemento soggettivo, ritenuto indispensabile alla configurazione della fattispecie in esame.

Il Tribunale del riesame di Bologna, invero, evidenziava che il compendio indiziario acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'immediatezza dei fatti dai Vigili del Fuoco di Modena, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a (omissis) , nei termini correttamente esplicitati nel provvedimento impugnato, tra i quali assumono un rilievo decisivo il rapporto dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere l'incendio delle autovetture e le dichiarazioni del testimone oculare (omissis) , da cui era possibile evincere la presenza sul luogo del delitto dell'indagato e l'assenza di altri soggetti.

Questi, convergenti, elementi indiziari evidenziavano che, nel caso di specie, si era verificato un incendio di significative proporzioni, che assumeva connotazioni di diffusività, che coinvolgevano varie autovetture – almeno tre –, che non consentono di nutrire dubbi sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato a (omissis) e non ne permettono la riqualificazione invocata, ai sensi dell'art. 424 cod. pen., né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appicare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 17558 dell'08/03/2017, Pantano, Rv. 269466-01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'innammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto degli elementi probatori indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria nei confronti di (omissis) , che non poteva essere identificato, in termini certi, quale autore dell'incendio in contestazione.

Osserva il Collegio che accadimenti criminosi venivano ricostruiti attraverso una pluralità di elementi probatori, che, valutati unitariamente in sede di riesame, consentivano di confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell'indagato.

In questa direzione, innanzitutto, si considerino le dichiarazioni rese dal testimone oculare (omissis), che era giunto sul posto non appena l'incendio era divampato, trovando l'indagato mentre le fiamme stavano avvolgendo l'autovettura di (omissis), con cui il ricorrente aveva avuto dei dissidi, successivamente confermati dalla stessa persona offesa; dato circostanziale, questo, che sembrerebbe ricondurre a un movente ritorsivo l'azione incendiaria di (omissis).

La persona informata sui fatti precisava ulteriormente che aveva esortato (omissis) ad allertare i vigili del fuoco, ottenendo come risposta la frase provocatoria "chiamali tu".

Tale ricostruzione dei fatti di reato, al contempo, veniva correlata alle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo del delitto, che consentivano di accertare la dinamica dell'incendio, consentendo di escludere la presenza di soggetti differenti dall'indagato sul luogo del delitto, nel quale, tra l'altro, giungeva a bordo della sua autovettura, corroborando il dato indiziaro relativo al suo coinvolgimento personale nell'azione incendiaria.

Il compendio indiziaro veniva ulteriormente correlato agli esiti delle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nelle pagine 2-5 dell'ordinanza impugnata, da cui si evinceva la presenza del ricorrente sul luogo del delitto nel momento in cui si sviluppava l'incendio delle autovetture; presenza che risulta confermata sia dal ricorrente sia dalla moglie, che ritenevano incontrovertibile tale dato circostanziale, avvalorando l'ipotesi accusatoria.

In questa cornice, desumere i gravi indizi di colpevolezza dalla presenza di (omissis) sul luogo del delitto, dove era arrivato poco prima che scoppiasse l'incendio e dalla contestuale assenza di altri soggetti sul luogo del delitto, rende legittimo e coerente il percorso argomentativo esposto dal Tribunale del riesame di Bologna, anche tenuto conto della scarsa plausibilità di eventuali ricostruzioni alternative.

In ogni caso, la formulazione di ricostruzioni alternative, oltre che illogica e processualmente incongrua, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni

spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

4. Dall'infondatezza della doglianza precedente discende l'infondatezza del quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo emersi dal compendio indiziario elementi idonei a sostenere il pericolo di reiterazione del reato del ricorrente, anche alla luce delle incertezze, insuperabili, sul ruolo svolto dall'indagato nell'attività incendiaria.

Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a <sup>(omissis)</sup> e le ragioni, ancora non del tutto chiarite, che l'avevano spinto ad appiccare un incendio di vaste proporzioni in un'area dove si trovavano diverse autovetture, rendono evidente la sua elevata pericolosità e impongono di ritenere adeguata la misura cautelare genetica sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato, censurato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Le condotte illecite di <sup>(omissis)</sup>, pertanto, imponevano di ritenere altamente pericolosi e connotati da attualità i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, dovendosi evidenziare che ogni misura differente da quella applicata, tenuto conto delle connotazioni di elevata pericolosità sociale che connotavano i suoi comportamenti, era inadeguata, quantomeno allo stato, a contenere il pericolo di ulteriori condotte illecite dell'indagato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, nel valutare la ricorrenza delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato deve essere «inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392-01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.

6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (omissis) deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/02/2021.

**Il Consigliere estensore**

Alessandro Centonze



**Il Presidente**

Luigi Fabrizio Mancuso

